

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 424} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DE MICHELIS)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DEGAN)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria
e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per
vari settori della pubblica amministrazione e proroga di ta-
luni termini

Presentato il 12 settembre 1983

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento non ha potuto discutere nel particolare periodo di transizione tra l'ottava e la nona legislatura il decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317, recante misure urgenti in materia previdenziale, sanitaria e del contenimento della spesa nel settore pubblico.

La mancata conversione del provvedimento di urgenza ha posto gravi problemi di cui il Governo non poteva non farsi carico, in quanto il provvedimento non convertito recava una serie articolata e coordinata di misure dirette a razionalizzare la spesa pubblica e a contenere l'inflazione.

Il venir meno di tali misure operanti in virtù del provvedimento di urgenza, avrebbe una negativa incidenza sulla situazione economica in atto e vanificherebbe gli sforzi finora compiuti per farvi fronte.

Nella consapevolezza della gravità di tali problemi, il Governo ha ritenuto necessario riproporre il provvedimento di urgenza che si articola nei seguenti tre titoli:

Titolo I - Misure in materia previdenziale;

Titolo II - Misure in materia sanitaria;

Titolo III - Misure per il contenimento della spesa pubblica e disposizioni per taluni settori della pubblica amministrazione.

TITOLO I.

È un dato ormai acquisito dal dibattito scientifico e politico di questi ultimi anni la constatazione della critica situazione in cui ovunque si trovano i sistemi di sicurezza sociale, che pure hanno costituito e costituiscono tuttora un elemento fondamentale degli ordinamenti democratici e delle moderne socie-

tà industriali. Anche se i diversi ordinamenti presentano problemi, esigenze, possibilità di soluzione diverse, a seconda dei rispettivi sviluppi e delle condizioni e caratteristiche culturali, sociali, economiche della società in cui agiscono, si presentano purtuttavia elementi comuni che suggeriscono l'introduzione di profonde trasformazioni per il migliore adeguamento all'andamento demografico, per il più coerente collegamento alle mutate condizioni economiche, per l'adozione di strumenti omogenei allo sviluppo delle società industriali, per il recupero della governabilità del sistema tanto in termini finanziari che operativi.

Si tratta di temi di vasto respiro che impongono soluzioni generali da adottare in una più ampia visione della politica sociale dei diversi paesi, ma che presuppongono anche interventi urgenti di ristrutturazione e razionalizzazione della spesa, senza i quali le iniziative di più lungo periodo richiederebbero di essere vanificate, in un contrasto tra i principi generali di solidarietà e giustizia sociale, da un lato, ed effettivi comportamenti, anche legislativi, dall'altro, che privilegiano singole categorie e situazioni e contraddicono di fatto le linee portanti del sistema.

Si presenta quindi la necessità di interventi propedeutici a più vasta riforma, da perseguire per altro con determinazione, che si facciano carico di contrastare, con immediatezza quegli elementi che rischiano di divenire altrettanti fattori di disgregazione del sistema, sia per l'aspetto del finanziamento che per alcune macroscopiche anomalie nei criteri di distribuzione delle risorse. In particolare si intende adottare una politica:

di coordinamento strutturale delle rilevazioni di base per l'imposizione fiscale e previdenziale, al fine di contenere l'area di evasione;

di riqualificazione della spesa previdenziale, ai fini del recupero della governabilità attraverso l'eliminazione degli abusi e degli assistenzialismi ingiustificati.

La prima linea di intervento riguarda il finanziamento del sistema previdenziale, in cui la situazione di forte disavanzo delle gestioni amministrate dall'INPS, impone il ricorso a massicce anticipazioni di tesoreria, e l'esistenza di un diffuso, anche se difficilmente quantificabile, fenomeno di evasione contributiva suggeriscono la necessità di un deciso intervento legislativo nell'area della denuncia e riscossione dei contributi e della vigilanza col raccordo delle diverse fonti di finanziamento della spesa pubblica. È questa la prima linea di politica previdenziale che occorre seguire per evitare indiscriminati aumenti contributivi che penalizzerebbero il nostro livello di produzione e di occupazione e per impedire che un irrazionale sistema operativo o un'insufficiente azione di vigilanza possano, alla lunga, provocare un abbassamento del livello generale di tutela dei lavoratori.

La scelta del Governo è per il più stretto collegamento delle diverse amministrazioni operanti nella finanza fiscale e parafiscale per consentire loro la diretta conoscenza di tutti i dati che entrano nella composizione dei rapporti tributari e previdenziali. Obiettivo di fondo è quello di consentire controlli di correlazione tra fasce retributive, in quanto una efficace lotta all'evasione fiscale e previdenziale non presuppone necessariamente l'assoluta identità dei dati da porre a confronto.

A questi fini l'adozione di un'unica matricola che contraddistingue l'azienda nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione, l'attuazione di una modulistica unica in cui risultino tutti i dati necessari alle diverse amministrazioni, l'applicazione di eguali termini consentiranno il continuo e tempestivo controllo delle denunce e dei versamenti costituendo un valido strumento ai fini della lotta alle evasioni tanto fiscali che contributive. Nel contempo ne risulterà agevolata l'azione di vigilanza delle diverse amministrazioni

pubbliche interessate, per la quale tuttavia si propone, sul piano legislativo, anche il rafforzamento dei poteri degli addetti ai settori ispettivi o l'ampliamento degli organici degli ispettorati del lavoro, fulcro essenziale dell'attività della pubblica amministrazione.

La seconda linea di intervento si ricollega direttamente con il processo di dilatazione della spesa pubblica che in Italia ha assunto negli ultimi anni dimensioni più marcate che in altri paesi europei, passando dal 35,4 per cento del PIL del 1970, al 46,8 per cento del 1980 e al 51,6 per cento del 1981, mentre resta su livelli confrontabili con quelli europei la spesa per protezione sociale, che, anzi, si presenta, in rapporto al PIL, di dimensioni più contenute: il 22,8 per cento contro il 25,9 per cento della media europea, con assorbimento del 58,3 per cento delle entrate correnti della pubblica amministrazione. Tuttavia una disaggregazione di questo dato mostra alcune anomalie del sistema italiano (soprattutto nei settori dell'invalidità pensionabile, delle pensioni di vecchiaia, del rapporto tra contribuzione e prestazione), che richiedono un urgente intervento del legislatore particolarmente nella direzione della qualificazione della spesa sociale e di un più chiaro e coerente rapporto tra interventi di natura previdenziale ed assistenziale, sia nell'ambito interno che con riguardo ai costi ed ai sistemi di finanziamento. Tali esigenze sono oggi divenute più pressanti data anche l'incertezza sulle prospettive economiche a breve e a medio termine tendente a risolversi in una previsione di basso tasso di crescita della economia o addirittura di stagnazione che segna, tra le vie da percorrere, quella che passa attraverso la riduzione della spesa corrente della finanza pubblica allargata, al fine di reperire risorse da destinare agli investimenti ed alla ristrutturazione dei settori in crisi e di recuperare la governabilità della spesa sociale.

In questa azione, che presuppone un responsabile atteggiamento di tutte le forze sociali e politiche, occorre considerare, per quanto attiene al settore pensionistico

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che rappresenta il 66 per cento della spesa sociale, come, nel tempo, la tutela, inizialmente ispirata a modelli mutualistico-previdenziali, caratterizzati da una stretta correlazione tra contributi versati e prestazioni acquisite, abbia subito per effetto della introduzione di una serie di istituti normativi ispirati a criteri redistributivi delle disponibilità più in relazione all'effettivo stato di bisogno che ai contributi versati (integrazione al minimo, prosecuzione volontaria, riduzione dei contributi per categorie a basso reddito, abbassamento di fatto delle soglie per il pensionamento di invalidità, pensionamenti anticipati), una evoluzione tendenziale verso un sistema di sicurezza sociale diretta ad assicurare la tutela sociale in relazione ai bisogni individuali in sede politica e legislativa.

Senonché siffatta evoluzione si è verificata per taluni aspetti in maniera disorganica e secondo logiche incoerenti, provocando, unitamente ad altri fattori, l'ingresso della spesa pensionistica in un'area di crescenti difficoltà, che hanno natura sia di crisi finanziaria, in quanto il divario tra la dinamica delle prestazioni e quella delle entrate contributive è coperta attraverso il disavanzo pubblico, sia di crisi allocativa e di efficienza distributiva, perché, nonostante la lievitazione della spesa, la maggior parte dei pensionati fruisce di trattamenti al limite della povertà, come è stato messo in rilievo anche da una recente indagine della CEE, senza alcuna ricerca selettiva dei reali bisogni in relazione alla presenza di ulteriori fonti di reddito.

Nella ricerca delle iniziative sembra, quindi, impercorribile la strada di un abbassamento dei livelli di tutela pensionistica e previdenziale in genere, considerato che i trattamenti minimi sono ancora oggi lontani dall'assicurare un soddisfacente reddito ai pensionati, pur avendo subito negli ultimi anni aumenti sensibilmente superiori all'andamento del costo della vita: posto 100 il valore al 1975, di fronte ad un indice 249 del costo della vita al 1981, si ha, infatti, un indice di 412 delle pensioni al minimo.

Il contenimento della spesa pensionistica deve invece essere imposto secondo logiche dirette ad eliminare una redistribuzione delle risorse improntata ai meccanismi sperequati e distorsivi, che hanno provocato spesso una solidarietà a rovescio, a carico dei meno abbienti. Secondo questo indirizzo, occorrono quindi urgenti misure di riqualificazione della spesa per modificare:

le possibilità di usufruire della solidarietà generale attraverso integrazioni al trattamento minimo anche in presenza di situazioni reddituali non conformi ad un reale stato di bisogno, per lucrare senza giustificazione risorse dirette ai soggetti che attingono la sussistenza dalla percezione di una sola pensione;

le facoltà di ottenere coperture assicurative mediante periodi minimi di contribuzione;

la regolamentazione dei trattamenti connessi all'iscrizione negli elenchi « bloccati » in agricoltura;

interventi che contrastino il fenomeno delle assenze per malattia, che incide direttamente ed indirettamente sul costo del lavoro e sulla spesa previdenziale.

Le strategie di controllo della crescita della spesa sociale rappresentano un momento centrale dei programmi della politica finanziaria dei prossimi anni.

La soluzione è quella di far scaturire da un confronto aperto e costruttivo tra le forze politiche e quelle sociali, del lavoro e dell'impresa, un punto di equilibrio tra le richieste di una più alta tutela sociale e di una migliore qualità della vita e le esigenze di ristrutturazione del sistema economico per consentire, sulla base di maggiori disponibilità da canalizzare verso gli investimenti e le innovazioni tecnologiche, una ripresa dello sviluppo economico e dell'occupazione.

Al fine di realizzare una azione immediata che, restringendo gli spazi dell'evasione contributiva e degli assistenzialismi ingiustificati, consenta di portare a conclusione in tempi brevi le riforme di

struttura del sistema previdenziale, il presente provvedimento opera, per il recupero della governabilità della spesa, sia nell'area contributiva che in quella delle prestazioni seguendo due direttrici fondamentali: coordinamento delle rilevazioni di base per l'imposizione fiscale e previdenziale, riqualificazione della spesa previdenziale.

Stante quanto sopra rilevato circa l'esigenza di tempestivi interventi intesi al miglioramento dei molteplici aspetti in materia previdenziale, si propongono le seguenti iniziative.

In particolare, il presente provvedimento prevede all'articolo 1 la unificazione dei termini di versamento nonché la codificazione unica aziendale. Attualmente i rapporti dei datori di lavoro con il fisco e gli enti previdenziali hanno scarsa possibilità di reciproco collegamento data la diversità degli strumenti di denuncia e versamento e l'impossibilità di giungere a controlli incrociati utilizzando le procedure automatizzate.

L'articolo, pertanto, stabilisce per i datori di lavoro l'obbligo di contestuale denuncia e versamento dei contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria dovuti all'INPS, all'INAIL e agli altri enti previdenziali, delle ritenute effettuate nella qualità di sostituti di imposta e dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine sono unificati i termini di versamento e la modulistica, demandando l'attuazione della normativa ad apposito decreto ministeriale.

Per quanto concerne la codificazione unica da attribuire a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e con le altre pubbliche amministrazioni, si prevede l'estensione ai soggetti stessi della codificazione effettuata dall'amministrazione finanziaria.

L'articolo 2 si pone nell'ambito delle misure volte ad ovviare al gravissimo fenomeno dell'evasione contributiva, prevedendo un inasprimento delle sanzioni nei casi di omessi versamenti da parte del datore di lavoro sia dei contributi a carico dello stesso sia di quelli che gravano sui lavoratori. In particolare, l'ipo-

tesi del mancato versamento dei contributi trattenuti sulla retribuzione dei lavoratori è punita più severamente, essendo prevista sia la reclusione sia la sanzione pecuniaria. Per ipotesi, invece, del mancato pagamento dei contributi o del loro pagamento in misura inferiore, è previsto l'obbligo del versamento da parte del datore di lavoro in una ulteriore somma elevabile fino a due volte l'importo dovuto.

Si fa presente, inoltre, che nel primo comma dell'articolo in esame si prevede espressamente che il mancato versamento delle trattenute delle pensioni ai pensionati che prestano attività lavorativa subordinata è assimilato al mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e trattenuti dai datori di lavoro.

Atteso un tale inasprimento delle sanzioni è sembrato opportuno prevedere una disciplina volta a facilitare la sanatoria delle posizioni contributive attualmente non regolari. A tal fine sono state previste apprezzabili facilitazioni nel caso di regolarizzazioni, entro il termine del 31 ottobre 1983 anche mediante pagamenti rateali, dei contributi emessi, senza pagamento delle sanzioni amministrative e delle altre somme accessorie con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. Si prevede, altresì, l'estensione del beneficio della regolarizzazione delle posizioni assicurative anche in materia di contributi dovuti dai lavoratori autonomi alle gestioni speciali di categoria.

Nello stesso articolo 2, tenuto conto che il sistema di riscossione automatizzata dei contributi, anche se limitato inizialmente ad alcune province, ha avuto inizio nel 1973 e rilevata la necessità di sanare eventuali omissioni nella presentazione delle denunce individuali nei periodi compresi tra il 1973 e il 1978, nei quali vigeva un diverso tipo di denuncia, si introduce l'obbligo di provvedere, ora per allora, a tale adempimento e si prevedono le relative sanzioni in caso di inosservanza.

Viene, altresì, differito il termine per la presentazione all'INPS delle denunce nominative da parte delle Amministrazioni statali e degli altri datori di lavoro. L'ar-

articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 467, fissa al 31 marzo di ciascun anno il termine per la presentazione da parte dei datori di lavoro delle denunce individuali dei lavoratori occupati nell'anno precedente. Poiché tale termine non può obiettivamente essere osservato dalle Amministrazioni dello Stato, le quali sono tenute al versamento dei contributi entro la fine del sesto mese successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono, l'articolo proroga il termine in parola fissandolo al 31 dicembre. Per gli altri datori di lavoro è parso opportuno aderire alla proposta formulata in Parlamento di differire il termine al 30 giugno, consentendo peraltro la possibilità ai datori di lavoro privati di presentare, limitatamente al 1983, la denuncia entro il 31 ottobre.

Inoltre, avuto riguardo al gravissimo fenomeno dell'evasione contributiva e della difficoltà di intervento degli organi competenti a causa della carenza di mezzi e personale, sospende per un triennio i termini di prescrizione del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza scadenti nel triennio 1983-1985. Per lo stesso periodo viene conseguentemente prorogato l'obbligo della tenuta dei libri paga e matricola necessario per l'accertamento della contribuzione dovuta.

La norma consente, poi, di saldare il periodo durante il quale la denuncia ed il versamento dei contributi avvenivano con procedure tradizionali alla data di entrata in vigore del sistema automatizzato.

All'articolo 2 si prevede, inoltre, una sanatoria in materia di regolarizzazione dei premi dovuti all'INAIL. In particolare si dispone che fino al 30 giugno 1983, in caso di pagamento trimestrale o semestrale dei premi dovuti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro debba restare ferma la maggiorazione dei premi stessi, rispettivamente prevista nella misura del 2 e del 3 per cento, e con esclusione del più elevato interesse di dilazione previsto dall'articolo 23 della legge 31 dicembre 1978, n. 843. La norma si rende necessaria attese le controversie sorte in sede di applicazione del citato articolo 23.

Gli ultimi tre commi, infine, contengono disposizioni riguardanti il trattamento pensionistico erogato dalle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Con il primo si assoggetta a contribuzione previdenziale anche nel corso dell'anno, come per l'INPS e non più dal 1° gennaio dell'anno successivo, le nuove retribuzioni derivanti da miglioramenti aventi effetto nel corso dell'anno stesso, relativamente ai casi di variazione di carattere generale del trattamento economico degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Con il secondo si provvede a consentire una migliore attuazione alle certificazioni di cui all'articolo 30, comma quarto, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge n. 131 del 1983 sulla finanza locale, operando a sanatoria sulla sistemazione contributiva pregressa al 1° gennaio 1970, data di pieno vigore delle contrattazioni collettive nazionali delle varie categorie iscritte, sempre al fine della più proficua semplificazione e celerità delle procedure di liquidazione delle pensioni.

Con il terzo comma si provvede, infine, a rateizzare convenientemente gli oneri derivanti agli enti dalle sistemazioni contributive in sede di pensione, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1983.

L'articolo 3 definisce i poteri attribuiti agli ispettori di vigilanza degli enti previdenziali nell'ambito del potere di coordinamento dell'Ispettorato del lavoro, avendo riguardo all'accesso ai luoghi di lavoro e all'assunzione delle notizie dai datori di lavoro, dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali.

Restano, ovviamente, esclusi da tali poteri quelli inerenti alla natura di organi di polizia giudiziaria rivestita dagli ispettori del lavoro. I predetti poteri vengono altresì estesi agli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro. Occorre sottolineare, altresì, la previsione di un finanziamento a favore dell'Ispettorato del lavoro al fine di potenziare i servizi per una più efficace lotta alle evasioni contributive.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Con l'articolo 4 si confermano, tra l'altro, in attesa della riforma generale del sistema pensionistico, talune disposizioni già in vigore nel 1982 essenziali per impedire l'aggravarsi degli squilibri finanziari delle gestioni previdenziali.

In particolare:

il primo comma conferma, per il biennio 1983-1984, la misura del contributo base di adeguamento per gli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, dovuto in quota capitaria e assoggettato, rispetto al 1982 e al 1983, alla variazione percentuale del costo della vita. Si prevede altresì per il predetto biennio il versamento di un contributo aggiuntivo, in misura pari a quello indicato nell'articolo 14-sexies, secondo comma, della legge n. 33 del 1980, che sarà integralmente acquisito dalle gestioni speciali pensionistiche per i commercianti, gli artigiani e i coltivatori diretti, essendo finalizzato ad accelerare l'attuazione del programma di riequilibrio dei disavanzi patrimoniali registrati dalle gestioni speciali in questione;

il secondo comma conferma a carico degli artigiani e dei commercianti, in aggiunta alla quota capitaria, una contribuzione aziendale a favore delle gestioni pensionistiche pari rispettivamente al 4 per cento ed al 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente; per i titolari di aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili, il contributo aggiuntivo aziendale è confermato nella misura del 30 per cento del reddito agrario aggiornato (con riduzione al 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani); è inoltre confermato il contributo minimo per la prosecuzione volontaria per gli artigiani ed i commercianti nell'importo corrispondente a quello dovuto dai lavoratori dipendenti assegnati alla quindicesima classe di retribuzione;

il terzo comma proroga la contribuzione previdenziale basata su retribuzioni tabellari aggiornate annualmente per il settore della pesca, in attesa del riordina-

mento del sistema pensionistico per i lavoratori marittimi;

il quarto comma, per i contributi sociali di malattia dovuti in quota fissa da artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e liberi professionisti, per gli anni 1983 e 1984, conferma l'importo del 1982 rivalutato in misura pari al 75 per cento dell'aumento registrato dal costo-vita;

il quinto comma proroga fino al 31 dicembre 1984 la maggiorazione di 0,70 punti percentuali dell'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

i commi dal sesto all'ottavo contengono norme concernenti modalità, termini e determinazioni di contributi per particolari categorie di lavoratori nonché il differimento del termine per il trasferimento all'ENPAM della gestione dell'ENPAO.

Inoltre, nello stesso articolo 4, allo scopo di procedere ad una graduale razionalizzazione del fenomeno dei cosiddetti elenchi a validità prorogata per i lavoratori agricoli, si confermano ulteriormente le prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori stessi, ma in base a presupposti diversi.

In particolare, per l'anno 1983 resta riconosciuto in ogni caso il diritto alle prestazioni previste per i lavoratori occupati con 51 giornate e si richiede l'espletamento di 51 giornate e 76 giornate lavorative per la fruizione delle migliori prestazioni riconosciute rispettivamente agli occupati con 101 e 151 giornate.

Per gli anni 1984 e 1985 costituiscono presupposti di ammissione:

al trattamento dei lavoratori con 51 giornate, l'effettuazione rispettivamente di 20 e 30 giornate lavorative;

al trattamento dei lavoratori con 101 giornate, l'effettuazione rispettivamente di 76 e 101 giornate lavorative;

al trattamento dei lavoratori con 101 giornate, l'effettuazione rispettivamente di 101 e 126 giornate lavorative.

Si prevede l'operatività, anche per il 1983, degli articoli 16 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che consentono la concessione della pensione anticipata in favore, rispettivamente, dei dipendenti da aziende industriali per le quali sia stato accertato lo stato di crisi e dei minatori.

Tale istituto si è rivelato rispondente alla situazione di crisi del settore industriale ed ha costituito un valido strumento di lotta alla crisi occupazionale, tanto che, con decreto-legge n. 791 del 1981, convertito nella legge n. 54 del 1982 ne è stata prorogata la validità dal 31 dicembre 1981 al 31 dicembre 1982.

Considerato che permangono tuttora le condizioni che ne determinarono l'adozione e tenuto conto che numerosi lavoratori saranno interessati nel corso del 1983 al prepensionamento, si è rilevata l'opportunità di prorogare per un ulteriore anno il termine di validità degli articoli 16 e 18 della suddetta legge n. 155.

Viene altresì fornita l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, al fine di superare i gravi problemi di carattere giuridico ed economico-sociale posti dalla difficoltà di collegamento della norma con gli istituti del prepensionamento e del trattamento di disoccupazione speciale successivo all'intervento straordinario della cassa integrazione. Infatti, si stabilisce che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti previsti dall'articolo 2 della legge n. 301 del 1979, ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione, non preclude il diritto a beneficiare degli istituti del prepensionamento e di disoccupazione sopracitati.

Con la disposizione contenuta nel quindicesimo comma si chiarisce che il trattamento di pensione anticipata introdotto dall'articolo 16 della legge n. 155 del 1981 riguarda anche i lavoratori assicurati presso l'ENPALS e con il comma successivo si introduce una norma in materia di accredito, a favore dei lavoratori, dei contributi figurativi per i periodi di fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni al fine di risolvere una questione sorta a seguito dell'applicazione del-

l'articolo 8 della citata legge n. 155 del 1981, che ha soppresso il limite dei 36 mesi di computabilità dei periodi figurativi ai fini pensionistici. Con la norma che si propone si precisa che il predetto limite dei 36 mesi può essere superato anche per i periodi di percezione delle prestazioni della cassa integrazione salariale anteriori all'entrata in vigore della legge anzidetta ma successivi al settembre 1972.

La disposizione contenuta nel sedicesimo comma fornisce una interpretazione autentica per eliminare i dubbi insorti in sede di concreta attuazione delle norme relative alla valutazione dei periodi di cassa integrazione agli effetti delle prestazioni pensionistiche.

Lo stesso articolo 4 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con il quale il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è stato esteso ai dipendenti di aziende esercenti attività commerciale, che occupano più di 1.000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'azienda commerciale debitamente accertata.

In sede di applicazione del citato articolo 23 è sorta questione se, durante la erogazione del trattamento di integrazione salariale, venendo meno il requisito numerico dei dipendenti debba cessare il trattamento medesimo.

Pertanto, si rende indispensabile l'interpretazione autentica del secondo comma del menzionato articolo 23 per evitare che il venir meno del requisito occupazionale (più di 1.000 dipendenti), durante il periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, determini la cessazione dell'erogazione del trattamento in parola, impedendo la realizzazione dei programmi di risanamento delle aziende esercenti attività commerciale riconosciute in crisi e costringendo le stesse a procedere al licenziamento delle maestranze sospese.

Si prevede anche la copertura finanziaria dei maggiori oneri rispetto a quelli

previsti per effetto della proroga del trattamento di integrazione salariale di cui al decreto-legge n. 808 del 1981 convertito nella legge n. 63 del 1982.

Con l'articolo 4, inoltre, nell'intento di concorrere al contenimento del costo del lavoro ed esercitare, nel contempo, un più fattivo controllo dell'andamento generale dei prezzi al consumo è estesa alle imprese commerciali la fiscalizzazione degli oneri sociali. Peraltro, relativamente agli anni 1984 e 1985 la concessione dello sgravio è subordinata alla condizione che i prezzi al consumo dei prodotti commercializzati non superino il tasso di inflazione programmato dei rispettivi anni. Anche nel settore agricolo, ivi comprese le imprese operanti nelle zone di collina ovvero nelle zone danneggiate, si interviene con un'ulteriore fiscalizzazione degli oneri sociali e ciò anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori stabilmente impiegati nel settore.

Il comma 27 dell'articolo 4, infine, proroga di dodici mesi, in favore dei dipendenti delle aziende del gruppo armatoriale « Flotta Lauro », l'indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale. La proroga si è resa necessaria in quanto i problemi occupazionali dei suddetti dipendenti non hanno ancora potuto trovare adeguata soluzione.

Con l'articolo 5 si innova il sistema vigente in materia di prestazioni economiche di malattia, prevedendo che dette prestazioni debbano essere rapportate ai periodi di lavoro svolti nei 12 mesi precedenti, garantendo comunque la corresponsione fino a 30 giorni anche nel caso di una occupazione, precedente l'assenza dal lavoro, di durata inferiore a tale numero di giornate, e si individuano termini, modalità e procedure per l'esercizio di una fattiva attività di controllo sanitario sulle assenze per malattia, in aderenza alle intese raggiunte in sede dell'accordo del Governo con le parti sociali del 22 gennaio scorso.

Con l'articolo 6 si introducono nuovi criteri ai fini della corresponsione dell'integrazione al trattamento minimo di pensione. Attualmente, come è noto, l'integra-

zione spetta indipendentemente dalle condizioni economiche del soggetto, con la conseguenza di far gravare sulla solidarietà generale prestazioni erogate a pensionati che usufruiscono di ulteriori fonti di reddito idonee ad assicurare loro un dignitoso livello di vita.

Al fine di ricondurre la spesa previdenziale in limiti di maggiore governabilità e riservare le disponibilità finanziarie per la tutela dei livelli economici meno elevati, l'integrazione al trattamento minimo è esclusa per i pensionati con reddito imponibile IRPEF superiore al doppio del minimo pensionistico.

Le pensioni che saranno liquidate successivamente al 1° ottobre 1983 non integrate al trattamento minimo per effetto del superamento del limite del reddito previsto, saranno adeguate periodicamente applicando la disciplina della perequazione automatica delle pensioni minime. La stessa disciplina viene applicata alle pensioni liquidate anteriormente al 1° ottobre 1983, che restano tuttavia congelate fino al riassorbimento della quota integrata.

L'articolo, inoltre, contiene criteri per l'individuazione della pensione da integrare al trattamento minimo nel caso di titolarità di più pensioni nonché norme per aggiornare i criteri di calcolo delle pensioni delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi al fine di coordinarli con la nuova disciplina dell'integrazione al trattamento minimo in riferimento al limite di reddito.

L'articolo 7 contiene una nuova disciplina in materia di valutazione dei periodi lavorativi ai fini dell'anzianità contributiva.

L'attuale normativa consente l'accreditamento ai fini previdenziali di una intera settimana anche in presenza del versamento di un solo contributo giornaliero commisurato al minimale di retribuzione; per il settore dei lavoratori domestici è sufficiente un'attività lavorativa di dodici ore per ottenere la copertura dell'intera settimana.

Gli squilibri prodotti nelle finanze previdenziali dal disallineamento tra prestazioni e contributi indicano la necessità

di introdurre norme dirette ad elevare la retribuzione contributiva richiesta per l'accreditamento di una settimana assicurativa ad un livello pari al 30 per cento dell'importo del trattamento minimo di pensione. Per i lavoratori domestici si aumentano da 12 a 24 le ore richieste per la copertura assicurativa di un periodo settimanale. Analoghi meccanismi si prevedono per gli operai agricoli.

Con l'articolo 8 si escludono dal diritto alla pensione di invalidità gli assicurati ed i pensionati, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, che percepiscono redditi da lavoro, dipendente o autonomo, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente ad inizio di ciascun anno.

La disposizione formalizza l'impegno assunto dal Governo *pro-tempore*, in occasione del nuovo accordo tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del 22 gennaio 1983, dirette a definire appunto nell'importo di tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti la soglia di reddito da lavoro dipendente, autonomo o professionale o di impresa al di sopra del quale non può ritenersi menomata la capacità di guadagno, presupposto per il trattamento pensionistico di invalidità.

L'articolo 9 stabilisce che fino alla riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie gli uffici provinciali del lavoro, prima di avviare al lavoro gli invalidi, provvedano a farli sottoporre a visita medica, seguendo l'ordine di graduatoria ed avendo riguardo alla natura ed al grado di invalidità.

La norma ha lo scopo di verificare la permanenza dei requisiti di invalidità che danno diritto alle agevolazioni in materia di assunzione obbligatoria e risponde, pertanto, all'esigenza di regolamentare con controlli appropriati un corretto avviamento al lavoro dei beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482. Inoltre la norma in esame affronta uno dei maggiori problemi interpretativi della legge 2 aprile 1968, n. 482, stabilendo che i

lavoratori che siano riconosciuti invalidi per causa di lavoro nel corso del rapporto di lavoro sono computabili ai fini della copertura dell'obbligo occupazionale previsto per le aziende private dall'articolo 11 della citata legge n. 482.

TITOLO II.

Il titolo II ripropone con integrazioni e modifiche le disposizioni già contenute nei decreti-legge 10 gennaio 1983, n. 2, 11 marzo 1983, n. 59, 11 maggio 1983, n. 176, e 11 luglio 1983, n. 317.

Con l'articolo 10:

1) viene ristrutturato il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale con la chiara indicazione di tre categorie di farmaci: a) farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapie di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione da parte degli assistiti; b) antibiotici e chemioterapici; c) altri farmaci prescrivibili con onere a (parziale) carico del servizio sanitario nazionale, anch'essi individuati, come quelli dei primi due gruppi, in base al criterio dell'efficacia e della economicità del prodotto;

2) per i farmaci inclusi nel prontuario terapeutico che non rientrano nel primo gruppo, né nel gruppo degli antibiotici e dei chemioterapici, la quota di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti è confermato nella misura di lire 150 per ogni mille lire del prezzo di vendita al pubblico e per frazione di prezzo superiore a lire 500. La partecipazione per ricetta viene elevata da lire 10.000 a lire 20.000;

3) viene confermata la partecipazione dell'assistito nella misura fissa di lire 1.000 per ogni ricetta che contenga farmaci inclusi nel prontuario terapeutico,

diversi da quelli essenziali, di cui alla lettera a) del precedente punto 1).

Tali misure mirano a ridurre lo spreco dei farmaci, realizzando così una incisiva forma di educazione sanitaria, con riflessi di minor spesa sopra evidenziata.

Si completa il quadro del nuovo prontuario farmaceutico inserendo in esso i prodotti galenici officinali di cui all'elenco-indice del « formulario nazionale », allegato al decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981, e successive modificazioni.

Poiché, al momento attuale, i prodotti galenici sono in commercio senza un prezzo autoritativamente imposto, in quanto si è in attesa delle determinazioni del CIP (cui, secondo il parere del Consiglio di Stato, spetta di deliberare in materia), è espressamente stabilito che l'assunzione a carico del servizio sanitario nazionale degli oneri relativi alla prescrizione dei galenici officinali decorre soltanto dalla data di applicazione dei primi prezzi, che il CIP dovrà determinare entro sei mesi dalla data di conversione in legge del decreto.

Per i prodotti galenici di cui l'Amministrazione sanitaria non ha prestabilito il dosaggio o la confezione, è previsto che tali elementi siano fissati, ai fini dell'inserimento dei farmaci nel prontuario terapeutico, dal Comitato di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per l'erogazione gratuita dei galenici officinali, considerato il valore terapeutico dei medesimi, si prevede che, fino alla data delle determinazioni del CIP, i galenici officinali elencati nell'allegato n. 4 all'accordo con le farmacie — reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979 — continuino ad essere erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, che corrisponderà ai farmacisti i prezzi indicati nell'allegato predetto e successive modificazioni.

Infine, l'articolo conferma le misure ed i limiti della partecipazione alla spesa da parte dell'assistito per le prestazioni di

diagnostica strumentale e di laboratorio, previste dal decreto-legge decaduto e cioè il 20 per cento delle tariffe, con un minimo e massimo per ogni prestazione rispettivamente di lire 1.000 e 20.000.

Per le prestazioni multiple il limite massimo è elevato da lire 45.000 a lire 50.000.

La minor spesa (per le prestazioni effettuate presso laboratori privati convenzionati) e la maggiore entrata (per quelle effettuate presso strutture pubbliche) sono stimate, come già rilevato nel decreto-legge decaduto, in complessive lire 215 miliardi circa in ragione d'anno.

L'articolo 11 esenta dalla partecipazione di cui al precedente articolo 6 i soggetti a basso reddito, nonché i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro, i mutilati e gli invalidi civili totalmente inabili, nonché i ciechi assoluti e i sordomuti assoluti.

Si fa obbligo al medico di base di riportare sulla prescrizione gli estremi del tesserino individuale rilasciato, ai fini della esenzione, dalle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 12, ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Ulteriori esenzioni soggettive possono essere previste dal Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica.

L'articolo 11 dispone altresì specificamente l'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio dei lavoratori, soggetti alla apposita tutela assicurativa, che necessitano di terapie dipendenti da infortuni sul lavoro o da malattie professionali. Gli oneri relativi a tale esenzione sono rimborsati al fondo sanitario nazionale dalle amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di cui sopra, mediante un contributo nella misura e secondo le modalità determinate annualmente con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del la-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

voro e della previdenza sociale e del tesoro.

La stessa esenzione è prevista in relazione ad infermità riconosciute dipendenti da causa di guerra o di servizio.

I commi 8 e 9 dell'articolo 11 richiedono alle USL alcuni necessari adempimenti diretti a verificare la regolarità delle autocertificazioni rilasciate ai fini delle esenzioni di cui sopra e delle dichiarazioni rese ai medici dai lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali, nonché ad assicurare il controllo delle prescrizioni farmaceutiche effettuate dai medici convenzionati e sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionate.

In merito al comma 10 dell'articolo 11 si fa presente che la legge n. 526 del 1982 (finanziaria-bis 1982) aveva disposto che le USL attivassero controlli sistematici sulle prescrizioni farmaceutiche, su quelle medico-specialistiche e di diagnostica strumentale ed infine aggiornassero gli elenchi dei cittadini utenti assistibili dai medici convenzionati per la medicina generale e per la pediatria (cosiddetti medici di fiducia) cancellando i soggetti che fruiscono ad altro titolo le stesse prestazioni presso servizi sanitari diversi (forze armate, polizia, vigili del fuoco, ferrovieri).

Inoltre le stesse USL avrebbero dovuto ridimensionare i servizi eccedenti e non essenziali in attuazione di direttive regionali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria.

Lo stesso decreto n. 317 del 1983, che riproponeva analoghe disposizioni dei precedenti decreti-legge emanati nel corrente anno e non convertiti in legge (nn. 3, 59, 176) precisava l'obbligo per le USL di effettuare indagini a campione sulle prestazioni predette, specie per quelle effettuate presso le strutture private convenzionate e sulle autocertificazioni prodotte dai cittadini ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa per l'assistenza specialistica e per quella farmaceutica.

Il comma 10, nel ribadire i predetti obblighi per le USL, precisa il dovere di dare esecuzione puntuale e tempesti-

va a questi come ad altre disposizioni nazionali e regionali finalizzate all'efficienza ed economicità del servizio sanitario, richiamando l'attenzione delle regioni sulla verifica di tale osservanza con l'ovvia conseguenza che queste ultime siano tenute a provvedersi, direttamente o tramite appositi commissari quando le USL siano inerti o tardive nella ottemperanza a tali doveri.

Nel sistema unitario del servizio sanitario nazionale l'articolo prevede che, ove anche le regioni e le province autonome non vi provvedano, possa il Ministro della sanità disporre l'esecuzione delle disposizioni necessarie mediante l'invio di appositi commissari *ad acta*. Viene altresì data rilanzanza al commissario di Governo quale punto di riferimento per le informazioni necessarie per l'attivazione dei provvedimenti surrogatori.

Con l'articolo 12 si distinguono, innanzitutto, sotto i profili concettuale e temporale, il momento della determinazione dei criteri per l'inclusione e l'esclusione di specialità medicinali e di prodotti galenici nel prontuario dal momento dell'attuazione dei criteri stessi.

Infatti, il primo comma prevede che alla determinazione dei criteri si provvede con cadenza annuale in sede di aggiornamento del prontuario terapeutico ai sensi dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il secondo comma dispone, poi, che, in applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il Ministro della sanità approva, con proprio decreto, con periodicità quadrimestrale, l'inserimento di nuovi prodotti nel prontuario, nonché l'esclusione di quelli già inseriti. Ai fini dell'integrazione del prontuario, il Ministro della sanità, contestualmente all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato articolo 30.

Per assicurare il rapido espletamento di tale procedura è stabilito il termine di 45 giorni per la formulazione del parere da parte del Consiglio sanitario nazionale.

Vengono poi fissati i criteri e le modalità per evidenziare sulla confezione dei

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

medicinali la partecipazione alla spesa o la esenzione.

Ai fini del controllo dei consumi farmaceutici, viene stabilito il termine di un anno per l'adozione, da parte del Ministro della sanità, di disposizioni per l'impiego di fustelle a lettura automatica nelle confezioni di specialità medicinali e di galenici officinali (secondo quanto già in parte previsto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, e dall'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 754).

Per esigenze di rigore della spesa sanitaria, si autorizza il Ministro della sanità ad emanare disposizioni per l'adozione di tecniche di controllo automatico anche di altre prestazioni.

L'articolo apporta infine modifiche al regime delle tasse sulle concessioni governative attinenti alla produzione e al commercio delle specialità medicinali e dei prodotti equiparati, estendendo tra l'altro la tassa di registrazione a tutte le confezioni, senza alcuna distinzione fra specialità, serie e categorie, e stabilendo l'importo di lire 800.000 per la tassa di rilascio e di lire 50.000 per quella annuale.

Tale misura, oltre ad apparire del tutto giustificata sul piano logico — in quanto l'attività richiesta all'Amministrazione, sia in sede di registrazione sia in sede di vigilanza sui prodotti registrati, è proporzionale al numero delle confezioni implicate — può utilmente scoraggiare la presentazione di domande di registrazione di un eccessivo numero di confezioni di uno stesso prodotto e comporta, inoltre, un non trascurabile aumento del gettito complessivo, che dovrebbe aggirarsi attorno a un miliardo in ragione d'anno.

Viene stabilito, altresì, che le tasse annuali previste nell'allegato vanno corrisposte anche se non sono state pagate le correlative tasse di rilascio, perché non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti. In tal modo, sono assoggettate alla tassa annuale tutte le confezioni già registrate.

Al fine di assicurare una maggiore corrispondenza fra la gestione dei prezzi dei medicinali industriali e le esigenze di carattere sanitario, si stabilisce che, per le questioni concernenti i prezzi dei medicinali, alle sedute del CIP e a quelle della Commissione centrale prezzi, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, partecipano, in qualità di componenti, rispettivamente, il Ministro della sanità e un rappresentante del Ministero della sanità.

Viene, poi, prevista l'approvazione, entro un anno, di un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale disposizione appare necessaria, in quanto la concreta applicazione, sulla base del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395, del metodo a suo tempo elaborato dal CIPE ha messo in evidenza incongruenze e lacune suscettibili di incidere sfavorevolmente sulla corretta gestione amministrativa dei prezzi dei farmaci.

Tale metodo, ad esempio, ha portato alla fissazione di prezzi che risultano eccessivi per gli alti dosaggi e non remunerativi per le preparazioni a più basso dosaggio, ha indotto le aziende a richiedere un alto numero di preparazioni farmaceutiche, spesso a confezioni e dosaggi via via crescenti, ed ha incoraggiato la presentazione di domande di registrazione di prodotti di mera replicazione, in quanto, paradossalmente, i prezzi di questi ultimi sono risultati spesso maggiori di quelli dei prodotti originali.

Viene attribuito al Ministro della sanità il compito di presentare annualmente al Parlamento una relazione sulla applicazione del nuovo metodo.

L'articolo 13 conferma le modalità per l'assistenza sanitaria integrativa, precisando le condizioni per fruire delle prestazioni idrotermali da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Il periodo massimo di cura è fissato in quindici giorni l'anno anche per le categorie protette ed è sancito il divieto di cumulo di tale periodo con le ferie o congedi ordinari. Viene, infine, precisato che i congedi straordinari, le aspettative per infermità e i permessi per malattia non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari.

L'articolo 14 contiene due disposizioni in materia di contribuzione per l'assistenza sanitaria da parte dei liberi professionisti.

La prima, al fine di superare alcuni dubbi determinati dalla formulazione dell'articolo 3 della legge n. 33 del 1980, interpreta lo stesso nel senso di ritenere obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali che esercitano la libera professione anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, con la sola esclusione di quelli non tenuti, prima della riforma sanitaria, alla iscrizione ad apposite casse di malattia.

La seconda, invece, di carattere innovativo, prevede che a decorrere dal 1983 tutti indistintamente i professionisti iscritti agli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile e che effettivamente esercitano la professione ancorché lavoratori dipendenti sono tenuti a versare i contributi per l'assistenza sanitaria secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 538 del 1980.

L'articolo 15 dispone l'estinzione dei rapporti di credito e di debito che gli enti e casse mutue espongono nei confronti dello Stato e fra essi stessi, attesa la sopravvenuta successione dello Stato ai predetti enti. In questo ambito vengono così a cessare le azioni giudiziarie ed esecutive connesse alle pregresse obbligazioni degli enti soppressi.

Si fanno espressamente salvi, aderendo ad istanze in tal senso rappresentate nella sede parlamentare, i crediti ex GESCAL relativi alla costruzione di alloggi per i lavoratori, i crediti dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici, nonché i crediti degli enti ospeda-

lieri, nei confronti degli stessi enti mutualistici.

Con il quinto comma si dispone che le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere per l'anno 1983 e precedenti le somme di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 69 della legge n. 833 del 1978, che in base allo stesso articolo sarebbero dovute confluire nel fondo sanitario nazionale, e ad utilizzare dette somme, per le quote fino al 31 dicembre 1982, a copertura degli eventuali disavanzi di esercizio sul fondo sanitario e, per le quote del 1983, nel limite della metà, ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche. La norma mira a consentire una maggiore disponibilità di cassa alle unità sanitarie locali e, nel contempo, a stimolare gli amministratori a favorire l'incremento delle entrate stesse in relazione alla particolare utilizzazione prevista per l'anno 1983.

L'entità delle entrate predette verrà poi valutata dalle regioni, per il riequilibrio dell'assegnazione del fondo alle unità sanitarie locali, e dal CIPE, per il riparto del fondo sanitario alle regioni.

Considerato che il personale tecnico dei dipartimenti periferici dell'ISPESL e delle unità sanitarie locali con funzioni omologative e prevenzionali ai fini della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro svolge la propria attività (consulenze, omologazioni, controlli e verifiche periodiche) nell'ambito o fuori della città sede di servizio in base a programmi di lavoro che prevedono, nello stesso giorno, l'effettuazione, con la necessaria dotazione strumentale, di interventi in più immobili, stabilimenti e aziende, situati dentro e fuori la cerchia urbana e spesso non collegati da idonei servizi di trasporto, si prevedono specifiche norme per disciplinare l'uso dell'automezzo personale, la corresponsione dell'indennità chilometrica ed il rimborso delle spese per l'uso dei normali mezzi di trasporto. E ciò in considerazione che l'impossibilità, in assenza di specifiche disposizioni di legge, di provvedere al rimborso di dette spese ha pro-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vocato il blocco dell'attività omologativa in tutto il territorio nazionale con gravissime conseguenze sulla produzione e sull'occupazione.

La legge n. 181 del 1982 (finanziaria 1982) ha disposto che il controllo sugli atti delle USL sia esercitato dal Comitato regionale di controllo in unica sede. Ciò ha comportato un aggravio notevole di lavoro con la conseguenza che nei termini perentori di 20 giorni il comitato non riesce ad esaminare tutti gli atti, che per decorso del predetto termine diventano esecutivi per legge, salvo quelli che non hanno copertura finanziaria che sono nulli per legge.

L'articolo 16 intende ridurre il carico di lavoro del CORECO prevedendo che gli atti vincolati relativi allo stato giuridico ed economico del personale delle USL, quegli atti cioè che non presentano profili di discrezionalità, sia per il contenuto che per il tempo, sono adottati dal coordinatore amministrativo della USL. Per evitare dubbi sulla natura di tali atti è stato richiamato l'articolo 10, secondo comma, del decreto delegato n. 748 del 1972 sulla dirigenza, che individua gli atti spettanti ai direttori di divisione che amministrano il personale statale (concessione di congedi straordinari ed aspettative, tranne quelle per motivi di famiglia; l'attribuzione di benefici combattentistici, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici di stipendio anche anticipati; la liquidazione delle indennità di missione e di trasferimento; l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità ai fini di carriera, al riscatto dei servizi pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni; l'emanazione dei ruoli di spesa fissa).

Il decentramento dell'adozione dei citati atti vincolati è temperato dalla trasmissione degli stessi sia al comitato di gestione che al collegio dei revisori ai fini di eventuali provvedimenti di annullamento o riforma degli stessi. In tale modo l'organo istituzionale ha la certezza di conoscere e di verificare la completa gestione della USL.

Infine si prevede che gli atti relativi ai contratti per la provvista di beni e servizi per importi superiori a 50 milioni debbano conseguire il parere del collegio dei revisori ai fini del successivo controllo.

Si intende in tal modo porre il comitato di controllo nella condizione di valutare con maggiore cognizione di causa la legittimità ed opportunità della spesa.

La legge n. 181 del 1982 (finanziaria 1982) ha previsto il collegio dei revisori delle USL quale organo di controllo interno, demandando alle regioni l'emanazione della disciplina sui compiti e modalità di funzionamento dell'organo.

Ad oltre un anno ben poche regioni hanno emanato la disciplina in questione e la maggioranza delle USL non dispone del collegio.

La rilevante funzione del collegio in vista della certificazione periodica dell'andamento della spesa governata dalle USL, impone la necessità di disporre la costituzione di un collegio dei revisori di nomina governativa, analogo nella composizione a quello previsto nella citata legge n. 181 del 1982 che si insedi e svolga la sua attività secondo le direttive dei Ministeri del tesoro e della sanità fino a quando non sono insediati i paralleli collegi ordinari previsti dalla citata legge (articolo 17).

La situazione finanziaria delle USL sia in termini di competenza che di cassa, impone l'urgente necessità di fare il punto mediante la ricognizione immediata dei disavanzi alla data del 31 agosto e la previsione di quelli che potranno verificarsi a fine anno.

Tale ricognizione certificata dal collegio dei revisori è finalizzata alla predisposizione di misure straordinarie per ripianare i disavanzi accertati fino a tutto il 1983 per consentire alle USL di partire dal prossimo anno con la certezza di amministrare fondi congrui per la gestione di competenza, provvedendosi per i pregressi disavanzi con altri mezzi finanziari (articolo 18).

L'esigenza di predeterminazione rigida del Fondo sanitario nazionale comporta

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'adozione in tempi certi e collegati funzionalmente alla quantificazione, della quota spettante ad ogni USL per l'anno 1984 e seguenti.

Ciò significa che l'entità del fondo sanitario nazionale da ripartire va deciso dal Governo in sede di presentazione al Parlamento del disegno di legge finanziaria. Tale indicazione, e salvo le modifiche conseguenti alle determinazioni del Parlamento nell'approvazione di tale legge, costituisce il presupposto per portare al CIPE il progetto di riparto del fondo alle regioni in tempi utili e comunque in maniera tale che non più tardi del 15 novembre il Comitato possa adottare il riparto del fondo alle regioni.

Da tale data al 31 dicembre successivo c'è spazio perché le regioni, a loro volta, ripartiscano il fondo in maniera certa e inderogabile alle USL e queste ultime possono deliberare i conseguenti bilanci di previsione per l'anno successivo.

L'inizio del nuovo esercizio, a iniziare da quello del prossimo 1984, con i bilanci deliberati, oltre a rappresentare una elementare esigenza di buona amministrazione, ancorata al principio fissato dall'articolo 97 della Costituzione, costituisce la base sulla quale verificare la capacità manageriale degli amministratori i quali sono tenuti, in base alle disposizioni reiterate con il presente decreto ad adottare tutte le misure necessarie ed utili per rimuovere o correggere fenomeni patologici con impatto vuoi sulla spesa che sulle prestazioni dovute al cittadino (articolo 19).

Le note difficoltà relative alla approvazione del Piano sanitario nazionale da parte del Parlamento nella decorsa legislatura inducono a prevedere la delegificazione del piano almeno per gli aspetti che non comportano vincoli alla conseguente normazione regionale di piano.

La legislazione vigente, del resto, successiva alla legge 27 luglio 1967, n. 685, recante il programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970 ha affidato sostanzialmente al Governo la emanazione degli atti programmatori di settore (vedi energia, chimica, ecc.).

Il Piano sanitario nazionale ha una sua connotazione particolare in ordine alla incidenza sui diritti del cittadino alla tutela della salute, per un verso, e, sul piano istituzionale, in ordine all'impatto sulle autonomie locali dei comuni e delle regioni, queste ultime rafforzate da disposizioni costituzionali rispetto alla potestà del Governo centrale.

Le disposizioni urgenti contenute nell'articolo 20 sono di ordine procedimentale.

Fermo restando che le disposizioni precettive di piano debbano essere adottate con la legge pluriennale di bilancio, si dispone che il Governo sottoponga alle Camere per l'approvazione, con atto non legislativo, le linee di indirizzo, i progetti obiettivo e quanto altro occorra in materia di programmazione dell'attività del servizio sanitario nazionale per la realizzazione dei principi della riforma sanitaria con tendenziale superamento degli squilibri strutturali dei servizi sanitari esistenti nel paese. A tali fini il Governo emanerà atti di indirizzo e coordinamento con il supporto consultivo del Consiglio sanitario nazionale.

L'urgenza di disporre la delegificazione predetta è finalizzata alla predisposizione tempestiva dei provvedimenti governativi connessi alle disposizioni precettive contenute nella legge finanziaria.

TITOLO III.

Nell'ambito delle misure urgenti per il contenimento della spesa pubblica, con l'articolo 21 si provvede a ridurre per l'anno 1983 da 500 a 310 miliardi l'autorizzazione di spesa prevista dal primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, rinviando all'esercizio 1984 la restante autorizzazione di spesa di 190 miliardi.

Inoltre, allo scopo di uniformare la disciplina relativa alle giacenze di tesoreria

degli enti pubblici, si è esteso agli enti di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, l'obbligo di adeguare il sistema di contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato. L'innovazione si inquadra nel più vasto obiettivo della introduzione della cosiddetta « Tesoreria unica », che rappresenterà un valido contributo, oltre che all'armonizzazione dei flussi finanziari del settore pubblico allargato, anche alla più completa rilevazione e quindi conoscenza delle operazioni di incasso e di pagamento di detto settore. L'introduzione di tale sistema comporterà un ulteriore recupero, nell'ambito della Tesoreria dello Stato, di disponibilità che attualmente gli enti pubblici detengono presso il circuito bancario, sarà di stimolo per accelerare le spese di investimento e consentirà un minor ricorso all'emissione di BOT per esigenze di cassa, con una conseguente e consistente riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico.

Infine è modificato il primo comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di evitare dubbi interpretativi in tema di trasferimento ai comuni dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari, appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi.

L'articolo 22 conferma, sia pure limitatamente all'anno scolastico 1983-1984, il divieto di nuove istituzioni e di nuove iniziative di espansione scolastica, lasciando fermo il numero di classi funzionanti nel precedente anno scolastico 1982-1983 e nella sostanza immutato l'originario intento di realizzare il contenimento della spesa nel settore della scuola. Si tende anche a realizzare una maggiore razionalizzazione nell'uso delle risorse disponibili, e a venire incontro, nei limiti del possibile, alla domanda sociale non ancora evasa nel settore della scuola materna statale.

Sono eliminati i limiti numerici degli alunni (massimo e minimo) posti dalla legislazione vigente per la formazione delle classi.

L'ampliamento dei margini numerici degli alunni per classe consente una maggiore elasticità di intervento.

Gli organici previsionali definiti al 31 marzo non subirebbero in tal modo alterazioni sostanziali al momento dell'inizio dell'anno scolastico per effetto di riduzione o di aumento del numero degli alunni iscritti. Il tutto si tradurrebbe nella possibilità concreta di anticipare le diverse operazioni preliminari all'inizio dell'anno scolastico (trasferimenti, nuove nomine, utilizzazioni, conferimento di supplenze).

Si avrebbe inoltre l'ulteriore vantaggio di conoscere in anticipo le eventuali disponibilità di classi al fine di realizzare compensazioni in ambito nazionale o in ambito provinciale in relazione alla dimensione nazionale o provinciale dei ruoli del personale docente, secondo quanto previsto al primo comma.

Viene confermata la possibilità di istituire sezioni di scuola materna statale, senza aggravio di spesa, mediante l'utilizzazione del personale docente che verrà a coprire i posti delle dotazioni aggiuntive messi a concorso ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 270 del 1982.

L'articolo 23 è diretto anzitutto a stabilire che l'indennità integrativa speciale venga corrisposta al personale non di ruolo in proporzione diretta alle ore di servizio prestate, analogamente a quanto avviene per lo stipendio.

Il terzo comma limita la corresponsione della retribuzione ai supplenti temporanei alla durata effettiva della supplenza, senza inoltre alcuna limitazione derivante dalla diversa consistenza oraria della cattedra rispetto all'orario settimanale obbligatorio di insegnamento.

Resta comunque escluso il beneficio della retribuzione anche nel periodo estivo.

La decorrenza prevista è quella dell'11 gennaio 1983, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 10 gennaio 1983.

L'articolo 24 concerne l'interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, circa l'assoggettamento alla ritenuta per l'assistenza malattia dell'indennità integrativa speciale per i dipendenti degli enti locali, al fine

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di evitare disparità di trattamento tra essi e i dipendenti statali e parastatali.

Il Titolo III contiene, inoltre, disposizioni varie per taluni settori della pubblica amministrazione ed in particolare proroghe e differimento di termini.

Il primo comma dell'articolo 25 dispone la proroga di due anni della legge 16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, riguardante l'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia che, quindi, per tale periodo, potranno ancora essere trattenuti in servizio fino al cinquantottesimo anno di età.

Il secondo comma differisce al 31 dicembre 1983 il termine previsto dall'articolo 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1981, n. 145, per l'assunzione della gestione dei servizi e delle funzioni da parte dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, consentendo così ai Ministeri della difesa e dei trasporti di avere un valido titolo giuridico per continuare a gestire i servizi di competenza dell'Azienda. Ciò consentirà di evitare soluzioni di continuità nei servizi di assistenza al volo.

Il terzo comma differisce, sino al 30 giugno 1984, la normativa di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, che autorizza il Ministero della sanità ad utilizzare il personale degli enti mutualistici.

Inoltre, in attesa che sia operante (attraverso l'adozione dello statuto-regolamento) la legge n. 610 del 1982 recante il riordinamento dell'AIMA, si dispone, con il quarto comma, la proroga di un solo anno delle disposizioni del decreto-legge n. 180 del 1980, convertito nella legge n. 338 del 1980, che ha consentito all'AIMA di acquistare e stoccare, per un triennio (fino al 15 maggio 1983), alcool ricavato dalla distillazione dei vini da tavola; ciò per sostenere il mercato del vino, fortemente compromesso dalla ingente produzione.

In rapporto alla grave situazione oggi esistente per le trattazioni pensionistiche delle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si rende necessario, con il quinto comma, al fine di garantire la sollecita attribuzione delle prestazioni dovute agli iscritti alle predette Casse, nonché di recuperare la correntezza delle trattazioni di competenza, alterata da gravi carenze numeriche di personale, disporre, per il personale degli istituti stessi, prestazioni di lavoro straordinario, per il triennio 1° luglio 1983-30 giugno 1986, entro un contingente massimo di ore da stabilirsi dal consiglio di amministrazione della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

La maggiore spesa è posta a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

L'articolo 15, penultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, prevede che il Ministro dei lavori pubblici — presidente dell'ANAS — ed il Ministro del tesoro presentino, entro il 30 giugno 1983, una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale. Detta norma prevede altresì che, qualora le risultanze dei piani finanziari delle società autostradali facciano riscontrare insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, i Ministri medesimi formulino proposte dirette a trasferire le relative concessioni ad una o più società di gestione a partecipazione pubblica o, in alternativa, il loro accorpamento con società concessionarie già operanti.

La norma dispone inoltre, nell'ultimo comma, che, ove le proposte non siano tempestivamente formulate, il Fondo centrale di garanzia sospenda i pagamenti in favore delle società concessionarie, fino a quando non siano definiti i provvedimenti all'uopo necessari.

La complessità degli accertamenti richiesti per la verifica delle situazioni contabili delle singole società non ha peraltro consentito — tenuto conto anche della situazione politica venutasi a determinare in conseguenza dell'anticipato sciogli-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento delle Camere — il rispetto del citato termine del 30 giugno.

Il Governo intende naturalmente ribadire il proposito di completare, al più presto, le verifiche occorrenti per consentire al Parlamento di acquisire tutti gli elementi di giudizio ai fini dei futuri provvedimenti da adottare per il riassetto del settore autostradale.

Occorre tuttavia sottolineare: in primo luogo che sussiste l'esigenza di approfondire l'esame delle singole situazioni gestionali, particolarmente nei confronti di quelle società destinate, in prospettiva, a rafforzare la propria posizione finanziaria; in secondo luogo che, con la scadenza del termine di cui trattasi, si verrebbe a determinare l'impossibilità per il Fondo centrale di garanzia di proseguire la propria attività anche in ordine alle operazioni finanziarie perfezionate sui mercati esteri, con prevedibili gravi conseguenze sul funzionamento dei servizi autostradali.

È apparso quindi necessario prevedere, con il settimo comma, la protrazione del termine medesimo fino al 31 dicembre 1983.

Con l'ottavo comma si dispone la proroga al 31 dicembre 1983 dei rapporti convenzionali in corso con le unità sanitarie locali.

Con il nono comma viene differito al 31 dicembre 1983 il termine per l'utilizzazione del contingente di personale INPS presso l'ENPAS, attese le necessità funzionali di quest'ultimo ente per assicurare regolarità nell'erogazione delle prestazioni previdenziali agli iscritti.

Con i commi 10 e 11 è prorogato al 31 dicembre 1983 il trattamento economico provvisorio dei dirigenti dello Stato prevedendosi la relativa copertura finanziaria.

La disposizione recata dal comma 12 tende a risolvere un problema che la dizione dell'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ha suscitato nei confronti dei comuni che hanno adot-

tato tempestivamente la delibera istitutiva della sovrimposta sul reddito dei fabbricati. La normativa citata dispone che la deliberazione « deve essere trasmessa entro il 31 luglio 1983, per il tramite dell'Intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze ». Rispetto alla lettera della norma da taluno si è ritenuto che il termine « deve essere trasmessa » facesse riferimento alla sola attività di spedizione e non anche al fatto rilevantisimo del ricevimento da parte della Intendenza della deliberazione stessa. Lo spirito della norma succitata non può invece essere altro che quello espresso dalla necessità che entro il termine del 31 luglio 1983 l'Amministrazione finanziaria (a mezzo dell'ufficio periferico — Intendenza di finanza) venisse resa edotta dell'avvenuta deliberazione, in modo da poter disporre la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei comuni e delle aliquote della sovrimposta da ciascuno di essi deliberate.

Soccorre quindi la necessità di esplicitare gli intendimenti sopra sottolineati con una formulazione che interpreti il senso effettivo della disposizione sopra richiamata e conferisca certezza sul punto che la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati deve pervenire all'Intendenza di finanza entro il termine prescritto.

Deve ora essere rilevato che numerose deliberazioni istitutive della sovrimposta comunale, adottate entro il 31 maggio 1983, sono state trasmesse a mezzo posta entro il successivo 31 luglio e sono pervenute successivamente a questa data all'Intendenza di finanza o non sono ancora pervenute; mentre altre sono state addirittura trasmesse dopo lo stesso termine.

La incertezza che la lettera della norma ha ingenerato e la situazione di fatto determinatasi rende necessario, una volta che si è data la interpretazione aderente allo spirito della norma stessa, differire sia il termine entro cui la deliberazione deve pervenire all'Intendenza di finanza sia quello per la successiva pubblicazione dell'elenco dei comuni nella *Gazzetta Ufficiale*.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A ciò provvede la norma di cui al comma 13 che differisce al 24 settembre e al 25 ottobre 1983, rispettivamente, i termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983 entro i quali dovevano pervenire alle competenti Intendenze di finanza le deliberazioni istitutive della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e deve essere pubblicato da parte dell'Amministrazione finanziaria nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei comuni stessi e le aliquote da questi determinate.

I nuovi termini sono stati fissati in linea con quelli già prorogati, per i comuni colpiti dagli eventi calamitosi della primavera scorsa, con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, in corso di conversione, favorendosi in tal modo altresì la pubblicazione del cennato elenco entro un termine unico. Nei confronti di tali comuni, i quali non avevano potuto, a causa degli eventi calamitosi abbattutisi sui loro territori, neppure deliberare la istituzione della sovrimposta sui fabbricati, è stato disposto il differimento di tutti i termini a partire da quello per l'adozione della delibera (15 settembre 1983) fino a quelli conseguenti (24 settembre e 25 ottobre 1983).

Oltre i comuni colpiti dai suddetti eventi calamitosi, anche altri (che pur ricadono nella generale disciplina di differimento dei termini operata con il comma tredicesimo) non hanno però potuto deliberare la istituzione della sovrimposta sui fabbricati entro il 31 maggio. Si tratta dei comuni che nell'anno 1983 hanno visto rinnovare i rispettivi consigli.

Per questi ultimi provvedono in via particolare i commi 14 (relativamente al differimento al 15 settembre 1983 del termine per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi) e 15 (relativamente al differimento allo stesso 15 settembre del termine per la adozione della delibera riguardante l'istituzione della sovrimposta sul reddito dei fabbricati). Con quest'ultimo comma, inoltre, viene fissato (pure al 15 settembre) il nuovo termine entro cui i comuni in questione possono deliberare aumenti delle tariffe per l'imposta di soggiorno, cura e

turismo, come previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 55 del 1983. Per i suddetti comuni viene, infine, differito di quarantacinque giorni il termine per la deliberazione della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da applicare nel 1984 e per gli adempimenti conseguenti.

Conclusivamente, per effetto delle disposizioni sopra illustrate, per quanto riguarda la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati, la delibera istitutiva doveva essere adottata entro il 31 maggio 1983, ad eccezione dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi della primavera 1983 e di quelli che hanno provveduto nell'anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli, i quali possono ancora adottare la delibera entro il 15 settembre 1983; per tutti i comuni che hanno deliberato, nei termini per essi previsti, la istituzione della sovrimposta sul reddito dei fabbricati è, invece, definitivamente stabilito il termine del 24 settembre 1983, entro il quale le deliberazioni istitutive devono pervenire alle competenti Intendenze di finanza, e del 25 ottobre 1983, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'elenco dei comuni stessi e delle aliquote da questi determinate.

I commi da 16 a 19 riproducono le disposizioni del decreto-legge 4 luglio 1983, n. 314, anch'esse non convertite nel termine costituzionale.

Il comma 16 proroga di ulteriori sei mesi il termine di sospensione dell'esecuzione degli sfratti nelle regioni Basilicata e Campania, già sospesa fino al 30 giugno 1983 ai sensi dell'articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24.

La norma tiene conto del fatto che nelle regioni predette il problema della disponibilità degli alloggi, reso gravissimo per effetto degli eventi sismici del novembre 1980, presenta ancora caratteristiche tali da consigliare l'applicazione del generale regime di graduazione degli sfratti.

Il comma 17 è diretto a prorogare per un quinquennio (e cioè fino al 30

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

giugno 1988) le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate nel primo Piano verde e in linea con la politica agraria intesa a favorire l'accesso alla proprietà della terra da parte di talune categorie dedite alla diretta coltivazione, in modo da consentire alle stesse di sviluppare lo spirito imprenditoriale e di ottenere un efficace incremento produttivistico delle aziende. Le cennate agevolazioni consistono nella esenzione dall'imposta di bollo e nell'assoggettamento in misura fissa alle imposte di registro ed ipotecaria per gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento ed all'accorpamento della piccola proprietà contadina.

Il comma 18 proroga fino al 31 dicembre di quest'anno la temporanea corresponsione di una indennità ai rivenditori di generi di monopolio per i quali non sia stato ancora attuato il servizio di trasporto della merce fino alla rivendita a cura e spese dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Tale trattamento provvisorio verrà a cessare con l'approvazione della disciplina concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita

di generi di monopolio, contenuta in un provvedimento legislativo già sottoposto all'esame del Parlamento (VIII legislatura, atto Camera n. 4021) ma decaduto per effetto dell'anticipato scioglimento delle Camere. La copertura dell'onere finanziario — stimato in lire 7.500 milioni — è assicurata dalla corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo concernente il trasporto sul territorio nazionale di tabacchi e di materiali diversi dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli (comma 19).

L'articolo 26 prevede che restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed abbiano efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, nn. 1 e 2, e degli articoli 3 e 4, terzo comma, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, nonché dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11 maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio 1983, n. 317. Lo stesso articolo prevede la sanatoria per l'utilizzazione, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, di ossigeno a fini terapeutici.

L'accluso decreto viene presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 12 settembre 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, di emanare disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e di prorogare taluni termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1983;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

ARTICOLO 1.

1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente con i procedimenti e le modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello è approvato con il decreto di cui al comma 1.

3. La codificazione, effettuata dall'Amministrazione finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno 1984.

ARTICOLO 2.

1. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme anticipate o denunciate nelle forme e nei termini di legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali. Il relativo versamento, prima del promovimento dell'azione penale, estingue il reato.

2. Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provvede in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.

3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

5. Entro il 31 ottobre 1983 i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e l'obbligazione per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18

del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

6. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a sei, delle quali la prima entro il 31 ottobre 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata in unica soluzione entro il 31 marzo 1984 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore.

7. Per le imprese che alla data del 31 ottobre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è differito al 31 ottobre 1983 il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, nonché i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'articolo 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativa all'anno 1982, e per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresì, le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983.

10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 settembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di

amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.

12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che omette di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 30 aprile 1984.

13. Le gestioni previdenziali ed assistenziali determinano le modalità per i versamenti.

14. Le disposizioni di cui ai commi dal 5 al 13 del presente articolo si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali per la regolarizzazione della posizione debitoria relativa a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983.

15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro il 30 giugno 1984.

16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno.

Alle stesse date sono fissati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno è differito al 31 ottobre 1983.

18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro il 31 ottobre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola.

20. Dalla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 843, al 30 giugno 1983, in deroga all'articolo 23 della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i soprappremi di rateazione di cui al secondo comma dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste.

21. Le variazioni di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalità di cui all'articolo 27 dell'ordinamento delle stesse casse approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 e successive modificazioni.

22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'eventuale recupero contributivo con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1970.

23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi emolumenti ammessi a

far parte della retribuzione annua contributiva, si effettua, relativamente alla quota a carico dell'ente datore di lavoro, in 24 semestralità, al saggio del sei per cento annuo.

ARTICOLO 3.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonché agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.

2. I soggetti di cui al comma precedente, possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza. Essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.

3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle Amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a lire 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempimento, ancorché il fatto costituisca reato.

4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente comma 1, l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo, è tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra notizia utile.

5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

6. L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, da adottarsi entro il 31 ottobre, sentiti gli Istituti interessati.

7. Alla spesa occorrente per lo svolgimento dei servizi di vigilanza dell'ispettorato del lavoro, finalizzati alla repressione delle evasioni contributive, si provvede anche con un contributo a carico degli istituti di assicurazione sociale obbligatoria, versato in conto entrata del Ministero del tesoro e assegnato al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo alla organizzazione e al funzionamento dell'ispettorato del lavoro, secondo misure, modalità e termini di versamento, stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, per ciascun esercizio.

8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

ARTICOLO 4.

1. Per gli anni 1983 e 1984 i contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; è altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitaro aggiuntivo in misura annua pari a quelle di cui all'articolo 14-sexies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera c) del predetto articolo 14-sexies.

2. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e

quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per gli anni 1983 e 1984 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite rispettivamente negli anni 1982 e 1983 per la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti è confermato nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.

5. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1984.

6. Le misure dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole gestioni; le contribuzioni relative al « Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità » determinate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al « Fondo » stesso.

7. Le modalità di versamento dei contributi indicate dall'articolo 17, quarto comma, punto 2), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende armatoriali.

8. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici è differito al 31 dicembre 1983.

9. Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, è riconosciuto, per l'anno 1983, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati con 51 giornate. Agli stessi lavoratori è riconosciuto per l'anno 1983 il diritto alle prestazioni previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate a condizione che abbiano effettuato nell'anno rispettivamente 51 e 76 giornate. Restano escluse dal computo delle giornate effettuate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

10. Ai lavoratori di cui al precedente comma è riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 51, 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato rispettivamente: 20 giornate nel 1984, 30 giornate nel 1985; 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985; 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985. Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

11. L'Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa o, se titolari di pensioni di invalidità, al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini.

12. L'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di emigrazione all'estero.

13. Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1983.

14. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento anticipato e per il trattamento speciale di disoccupazione possono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

15. Le norme contenute nell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali.

16. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto successivi al 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza successiva all'entrata in vigore della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché ai fini dei trasferimenti contributivi di cui all'ultimo comma del predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale, dedotta quella corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi.

17. L'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività commerciale, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

18. All'onere valutato in nove miliardi di lire, derivante dall'attuazione del comma secondo dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento d'integrazione salariale straordinario previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

19. Al fine di concorrere al contenimento dell'inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese commerciali, considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale e con esclusione di quelle di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, sono ridotte con le seguenti modalità:

a) a decorrere dal 1° febbraio 1983, del 2 per cento per gli uomini e del 2,60 per cento per le donne;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1984, di un ulteriore 1,38 per cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per cento per le donne.

20. Le riduzioni contributive di cui al precedente comma si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

21. Per una verifica delle finalità di cui al comma 19 del presente articolo il Governo, al termine degli anni 1983 e 1984, esaminerà l'andamento medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo, limitatamente ai prodotti commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di inflazione programmati, degli aumenti, tenendo conto di un ritardo massimo di tre mesi, dell'indice dei prezzi all'ingrosso della stessa categoria di prodotti e degli aumenti dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali del commercio.

22. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere forniti dall'ISTAT, ed avvalendosi delle risultanze dell'Osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli anni 1984 e 1985 un rapporto sull'andamento generale dei prezzi e del mercato.

23. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, la riduzione di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 19 non ha più luogo, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985, nel caso in cui l'andamento dei prezzi al consumo dei prodotti commercializzati, calcolato secondo quanto indicato dal precedente comma 21, abbia superato il tasso di inflazione programmato, rispettivamente, per gli anni 1983 e 1984.

24. Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.

25. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 15, 20 e 23, valutato in lire 250 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.

26. Per l'anno 1983, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di cui al presente articolo.

27. Il periodo massimo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, è prolungato di altri 12 mesi.

28. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 27 valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ARTICOLO 5.

1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. I lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima previsti in materia.

7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo, assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.

9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario *ad acta* da parte del competente organo regionale.

12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari di competenza, è altresì autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.

14. Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di controllo, decade dal diritto alla relativa indennità economica per l'intero periodo di malattia, con esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero, salvo giustificato motivo.

ARTICOLO 6.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1983 l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori, non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

2. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'anzidetto limite, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.

4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.

6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui al comma 5 dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non integrata è determinato, all'atto della cessazione del diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.

7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai sensi del comma 6.

8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all'articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è moltiplicato per 5,74, restando con ciò assorbiti gli aumenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso l'importo mensile della pensione così determinata non può superare né il limite di lire 8.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, né l'importo del trattamento minimo vigente nella gestione.

9. In attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1° gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'articolo 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno 1965.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti dalla data di decorrenza della pensione.

11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo capitario di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non modificano l'ammontare della contribuzione base dovuta per l'anno 1983.

ARTICOLO 7.

1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1982 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accREDITAMENTO figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.

2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accREDITAMENTO figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1982 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che abbiano dato luogo all'accREDITAMENTO figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

6. A decorrere dal 1° ottobre 1983 il primo e il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto sempreché per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.

In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative ».

7. A decorrere dal 1° ottobre 1983 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella *F* allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di proscrittori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi tale contributo non può essere inferiore a quello stabilito con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato al mese.

9. Ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.

11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1982, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.

12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 156 o 104 giornate per anno sono rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti 1,50 e 2,23.

13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli obbligatori fino alla concorrenza del predetto numero.

ARTICOLO 8.

All'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita viene revocata, nel caso in cui l'assicurato o il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, o di reddito da lavoro o autonomo o professionale o di impresa per un importo lordo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. I periodi di godimento della pensione revocata, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi richiesti per il diritto alla pensione di invalidità e per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità da questo indicate, la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidità è tenuto a darne notizia all'Istituto

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di pensionato di invalidità. In caso di omissione, il lavoratore è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente precepita, il cui provento è devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza ».

ARTICOLO 9.

1. In attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a visita medica, da parte dell'autorità sanitaria competente, i soggetti stessi per controllare la permanenza dello stato invalidante.

2. Coloro che non si sottopongono alla visita di cui al comma che precede sono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

3. I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e che siano riconosciuti invalidi per causa di lavoro o di servizio sono considerati, ai fini della copertura della percentuale di obbligo complessiva di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sempreché l'invalidità sia del grado richiesto da quest'ultima legge.

4. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

TITOLO II

MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA

ARTICOLO 10.

1. In attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità approva, con proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla semplicità e chiarezza nella

classificazione, che comprende i farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale individuati in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicità del prodotto.

2. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con eventuale specificazione di limitazioni quantitative.

3. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano la erogazione di farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente, compresi nel prontuario terapeutico, sono tenuti a versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci:

a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici, pari a lire 150 per ogni mille lire; tale quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a lire 500;

b) una quota fissa di lire 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.

4. La quota di partecipazione alle spese di cui alla lettera a) del comma precedente non può superare lire 20.000 per ricetta.

5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'elenco-indice del « Formulario nazionale », allegato al decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi aggiornamenti. Ai fini dell'inserimento di tali prodotti nel prontuario terapeutico saranno seguite le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.

6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale dalla data di applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP è tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono più confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato può limitare ad una sola di esse l'inclusione nel prontuario terapeutico.

7. Fino alla data dell'applicazione dei primi prezzi determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato n. 4 dell'accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, sono prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, che corrisponderà ai farmacisti i prezzi indicati nell'allegato predetto e successive modificazioni.

8. Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le specialità medicinali incluse nell'allegato II al decreto ministeriale 28 luglio 1983, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983; dette specialità sono concedibili fino al centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo le condizioni di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito previste dal precedente comma 3, lettera a).

9. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è fissata al 20 per cento con il limite minimo di lire 1.000 e massimo di lire 20.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in lire 50.000.

ARTICOLO 11.

1. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano nell'anno precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell'IRPEF non superiore a lire 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano in detto anno redditi assoggettabili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a lire 4.000.000 aumentato di lire 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.

2. Sono esentati altresì i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro ed i mutilati e gli invalidi civili di cui agli articoli 12 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché i ciechi assoluti e i sordomuti assoluti.

3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo.

4. Gli estremi del documento previsto dall'articolo 12, ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il diritto alla esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione.

5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, prevedere che soggetti diversi da quelli suindicati siano esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

6. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e per servizio che necessitano di cure prescritte da medici convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni sul lavoro o di malattie professionali e di infermità riconosciute per causa di guerra o di servizio.

7. Le amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al Fondo sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo le modalità determinate annualmente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono riportare per ciascun componente della famiglia il numero di codice fiscale e l'indicazione dell'ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. L'unità sanitaria locale verifica la veridicità di almeno il tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle assoggettate a verifica agli uffici finanziari indicati nelle autocertificazioni, che ne tengono conto nell'ambito della propria competenza.

9. Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'unità sanitaria locale è tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni farmaceutiche rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della sanità ed alla regione. Analogamente si procede per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionati.

10. All'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unità sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti emessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.

Lo stesso potere e con le modalità indicate al comma precedente è attribuito al Ministro della sanità, su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda ».

ARTICOLO 12.

1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico di cui al penultimo comma dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i criteri per il successivo inserimento di nuovi farmaci, nonché per l'esclusione di quelli già inseriti. Tali criteri individuano i settori terapeutici interessati alla inclusione ed all'esclusione sulla base della rilevanza medico-sociale.

2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il Ministro della sanità, con la procedura prevista dal predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con periodicità quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente articolo 10, l'inserimento di nuovi prodotti nel prontuario stesso, nonché l'esclusione di quelli già inseriti. Ai fini della integrazione, il Ministro della sanità, contestualmente all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato articolo 30.

3. Il Consiglio sanitario nazionale esprime il parere entro 45 giorni dalla richiesta del Ministro della sanità. Trascorso tale termine, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del Comitato di cui all'articolo 30 suddetto.

4. Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione stessa.

5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.

6. Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie, possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.

7. Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l'acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la codifica delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché per l'impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.

9. Per le medesime finalità ed in connessione all'applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanità è altresì autorizzato ad emanare disposizioni per:

a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;

b) la razionalizzazione delle modalità secondo le quali il prezzo delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché la quota a carico dell'assistito debbono essere indicati sulle relative confezioni;

c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.

10. Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

11. Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perché non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.

12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1° gennaio 1983 devono corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualità di componente, un rappresentante del Ministero della sanità. Nei casi di assenza o impedimento il titolare è sostituito dal supplente.

14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Comitato interministeriale dei prezzi approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato dallo stesso comitato per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.

15. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.

ARTICOLO 13.

1. L'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. Per l'anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto per il 1982 dall'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98.

3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

6. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia, di cui ai commi precedenti, non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari.

7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, l'attività terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano ferme le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 52 della citata legge.

ARTICOLO 14.

1. La norma di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'assistenza di malattia.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 15.

1. Fermi restando i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali — escluse le affidatarie — e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del

presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa, nonché i crediti *ex* Gescal relativi alla costruzione di alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi — assunte ai sensi dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro — espongono nei confronti dello Stato. Rimangono altresì fermi i crediti dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici nonché i crediti degli enti ospedalieri nei confronti degli stessi enti mutualistici.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.

3. Sono, altresì, estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle consegne.

5. In deroga all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere le somme di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del medesimo articolo per gli anni 1983 e precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio sul fondo sanitario e per il 1983, nel limite della metà, ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, nell'ambito del piano triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle unità sanitarie locali che, per l'effettuazione di omologazioni, collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza o di spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro, anche nell'ambito della città sede dell'ufficio, può essere consentito, ancorché non acquisti titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione della indennità chilometrica dovuta. L'uso di tale mezzo è autorizzato dal responsabile dell'ufficio, previa domanda

dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi propri compete il rimborso delle spese per l'uso dei normali servizi di trasporto.

ARTICOLO 16.

All'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma, quale modificato dall'articolo 13, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono aggiunti i seguenti:

« I provvedimenti vincolati della unità sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo.

Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, nell'esercizio del potere di autotutela può, entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente.

I provvedimenti relativi a contratti per la provvista di beni e servizi di importo superiore a 50 milioni sono inoltrati al comitato regionale di controllo con il parere del collegio dei revisori ».

ARTICOLO 17.

1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato costituito il collegio dei revisori della unità sanitaria locale, previsto dall'articolo 15, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, il Ministro della sanità, su segnalazione del commissario di Governo, provvede a costituirlo in via straordinaria con il funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, con un funzionario addetto all'ufficio di ragioneria di un comune facente parte della unità sanitaria locale e con un funzionario designato dal predetto commissario di Governo.

2. Il collegio svolge le sue funzioni nell'ambito della normativa vigente e secondo le direttive emanate di concerto dai Ministeri del tesoro e della sanità e cessa all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.

ARTICOLO 18.

1. Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unità sanitaria locale accerta l'eventuale disavanzo della gestione di

competenza dell'esercizio 1983, risultante alla data del 31 agosto precedente e quello presunto alla data del 31 dicembre successivo.

2. Il collegio dei revisori verifica entro il 31 gennaio 1984 i disavanzi predetti e con apposita relazione da inviarsi alla regione e ai Ministeri del tesoro e della sanità accerta l'entità dei disavanzi non ripianabili con le disponibilità attuali della unità sanitaria locale.

ARTICOLO 19.

1. Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali per l'esercizio 1984 deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti fissati dalle regioni in base al riparto del Fondo sanitario nazionale deliberato, non oltre il 15 novembre 1983, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio per l'anno 1984 presentato al Parlamento.

2. I termini e le modalità indicati al comma precedente si applicano anche ai bilanci degli esercizi successivi.

3. Fino a quando le unità sanitarie locali non abbiano deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono impegnare, in ciascun mese, somme superiori ad 1/12 delle entrate accertate nell'esercizio precedente a titolo di finanziamento dal Fondo sanitario nazionale.

ARTICOLO 20.

All'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel paese, particolarmente nelle regioni meridionali.

Le disposizioni precettive relative al piano sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata triennale, con la legge recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato.

Il piano sanitario nazionale conseguente alle disposizioni indicate al comma precedente è sottoposto dal Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso dopo 60 giorni dalla richiesta.

Il piano ha di norma durata triennale e viene approvato dal Consiglio dei ministri entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente e può essere modificato con le stesse modalità nel corso del triennio ».

TITOLO III

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO
DELLA SPESA PUBBLICA E DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21.

1. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante somma di lire 190 miliardi sarà iscritta nel medesimo stato di previsione per il 1984.

2. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa ».

3. Il primo comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

« In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali ».

4. Il primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui alla tabella allegata alla stessa legge 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo

1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonché tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica a carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica agli enti per i quali già vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito, nonché per i comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. I presidenti degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l'importo che costituisce il limite del 12 per cento ».

ARTICOLO 22.

1. Limitatamente all'anno scolastico 1983-1984, nelle scuole di ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni né ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque in ambito nazionale o in ambito provinciale a seconda che trattisi rispettivamente di ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-1983.

2. Ai fini di cui al precedente comma si può derogare ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla base di apposite istruzioni che saranno impartite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva coperti a seguito dell'espletamento del concorso indetto ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere istituite sezioni di scuola materna statale nelle aree di maggiore necessità.

4. Il conferimento delle supplenze è consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso articolo 14, primo comma, lettera f), e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.

ARTICOLO 23.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

3. A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza.

ARTICOLO 24.

1. L'inclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta l'indennità integrativa speciale suddetta.

2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

ARTICOLO 25.

1. È prorogato di due anni il termine di cui alla legge 16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, è differito sino al 31 dicembre 1983.

3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, è differito al 30 giugno 1984.

4. Le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli indirizzi e degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Con riferimento al triennio 1° luglio 1983-30 giugno 1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza sono autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente massimo di ore da stabilire dal consiglio di amministrazione degli Istituti stessi.

6. La maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente comma è a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è differito al 31 dicembre 1983.

8. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1983.

9. Il termine previsto dall'articolo 33 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è differito al 31 dicembre 1983.

10. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, è prorogato fino al 31 dicembre 1983.

11. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983 in lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro per l'anno finanziario 1983. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La disposizione del comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, per la quale la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati deve essere trasmessa entro il termine del 31 luglio 1983, per il tramite dell'Intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze va intesa nel senso che la deliberazione stessa deve pervenire all'Intendenza di finanza entro il termine prescritto.

13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983 previsti dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono rispettivamente differiti al 24 settembre e al 25 ottobre 1983. Si estende ai nuovi termini il disposto dell'ultimo periodo del comma 2 del predetto articolo 19.

14. Per i comuni e le province che hanno provveduto nell'anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1983, n. 116, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dall'articolo 2 della stessa legge, sono differiti al 15 settembre 1983.

15. I comuni di cui al precedente comma possono altresì adottare entro il 15 settembre 1983 le deliberazioni per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e per l'aumento delle tariffe dell'imposta di soggiorno, cura e turismo previste rispettivamente dal comma 2 dell'articolo 19 e dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. La deliberazione per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati è immediatamente esecutiva e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Nei confronti degli stessi comuni il termine di cui al primo comma dell'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per la deliberazione della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da applicarsi nell'anno 1984, nonché i termini per gli adempimenti connessi o collegati alla deliberazione medesima, sono differiti di 45 giorni.

16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, è differito al 31 dicembre 1983.

17. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è differito al 30 giugno 1988.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

18. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, è differito al 31 dicembre 1983.

19. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma 18, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983.

20. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 26.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, nn. 1 e 2, degli articoli 3 e 4, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, 11 maggio 1983, n. 176, 4 luglio 1983, n. 314, e 11 luglio 1983, n. 317, nonché quelli instaurati anteriormente al 20 agosto 1983 per l'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale delle prescrizioni di galenici magistrali.

ARTICOLO 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1983.

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — DEGAN —
GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
3	Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali:		
	1) tassa di rilascio per l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali . . .	4.000.000	ordinario
	Tassa annuale	200.000	ordinario
	2) tassa di rilascio per la registrazione di specialità medicinali estere e nazionali (articoli 162 e 166 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni), per ogni confezione di specialità medicinale e per ogni confezione di serie o di categorie di cui all'articolo 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478	800.000	ordinario
	Tassa annuale	50.000	ordinario

NOTE:

L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e al commercio delle specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione.

Le tasse per la registrazione (di rilascio annuale) vanno corrisposte per ogni singola confezione di specialità, di serie o di categoria anche quando la registrazione di più confezioni si effettui con un unico provvedimento. La tassa è dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno ad altro titolare quando importino mutamenti nell'officina di produzione. Le stesse tasse sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali variate nella loro composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.